



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6563 del 2012, proposto da:

Provincia di Ascoli Piceno, rappresentata e difesa dall'avv. Carla Cavaliere, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Adriaoli S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Walter Massucci, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Grottammare, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso Livia Ranuzzi in Roma, via del Vignola 5;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. MARCHE - ANCONA: SEZIONE I n. 00319/2012, resa tra le parti, concernente revoca autorizzazione alle

emissioni in atmosfera

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Adriaoli Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Cavaliere, Masucci e Ortenzi;

Ritenuto che la doglianza relativa all'omessa prognosi ex art. 55, comma 9, c.p.a. sull'esito del ricorso di primo grado non possa condurre ad una riforma dell'ordinanza di primo grado, visto che ad un sommario esame le carenze motivazionali ed istruttorie lamentate nel predetto ricorso sono in grado di sorreggere una prognosi di accoglimento dello stesso;

evidenziato a quest'ultimo riguardo, che il provvedimento di revoca impugnato non reca un accertamento sul superamento dei limiti di emissione consentiti, ma censura la non conformità a pertinenti normative tecniche (UNI) delle rilevazioni strumentali fatte eseguire dalla Adriaoli attraverso il laboratorio privato incaricato, contestualmente adducendogli gli esiti di sopralluoghi della Polizia municipale, i quali si sono limitati ad accertare che il sansificio *“era attivo ed operante”*;

considerato inoltre che la nota ARPAM del 19 aprile 2012 è successiva al provvedimento impugnato;

ritenuto pertanto che il supposto errore del TAR nel bilanciamento dell'interesse privato alla continuazione dell'impresa con l'interesse

pubblico alla salubrità ambientale non sia allo stato suffragato da elementi di prova e che pertanto il presente appello debba essere respinto, ma le spese possano essere compensate in attesa della definizione del merito.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6563/2012).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)